

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO

N.38/2023 del 03/11/2023

TECNICO – DIVIETI SPANDIMENTO

VADEMECUM DIVIETI SPANDIMENTI 2023

Il 1 novembre scatta il periodo di divieto assoluto di spandimento liquami e assimilati e il periodo di **possibile** divieto di letami e assimilati e fertilizzanti azotati.

- 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio per i fertilizzanti azotati;
- 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio per le deiezioni degli avicunicoli essiccate compresa la pollina disidratata;
- 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio per letami e i materiali ad essi assimilati;
- 30 giorni, dal 15 dicembre al 15 gennaio per letame bovino, ovicaprino e di equide (solamente supascoli, prati pascoli, prati permanenti e avvicendati, pre-impianto di colture orticole
- 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio per i liquami assimilati e acque reflue;
- 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati pascoli, medicai e cover crops, cereali autunno vernini, colture ortive) o terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di seguito la tabella riepilogativa consultabile anche al sito:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali> :

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno- vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	Sì***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni	Sì***

		da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –**	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	Sì***
di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% **	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

Da ricordare che per il mese di novembre e di febbraio c'è maggior flessibilità per spandimenti letami e fertilizzanti azotati osservando le indicazioni (semaforo rosso/verde) del bollettino Agrometeo Nitrati dell'ARPAV definite dagli andamenti climatici. Il mese di novembre come quello di febbraio, per letami e fertilizzanti azotati, è soggetto a potenziale divieto per arrivare a saturare i 90 giorni di divieto (62 di divieto già fissato dal 1/12 al 31/01 + 28 tra novembre e febbraio).

Il sito <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati> e l'app "App ARPAV Agrometeo Nitrati" riportano comune per comune e giorno per giorno la possibilità o meno di spandimento; da tenere presente che tutta la provincia di Rovigo è Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN).

La previsione odierna è riportata alla pagina successiva.

Provincia di ROVIGO

Zona	Mer 1	Gio 2	Ven 3	Sab 4	Giorni di divieto residui
Adria	NF	NF			88
Ariano nel Polesine	NF	NF			88
Arquà Polesine	NF	NF			88
Badia Polesine	NF	NF			88
Bagnolo di Pò	NF	NF			88
Bergantino	NF	NF			88
Bosaro	NF	NF			88
Calto	NF	NF			88
Canaro	NF	NF			88
Canda	NF	NF			88
Castelguglielmo	NF	NF			88
Castelmassa	NF	NF			88
Castelnovo Bariano	NF	NF			88
Ceneselli	NF	NF			88
Ceregnano	NF	NF			88
Corbola	NF	NF			88
Costa di Rovigo	NF	NF			88
Crespino	NF	NF			88
Ficarolo	NF	NF			88
Fiesso Umbertiano	NF	NF			88
Frassinelle Polesine	NF	NF			88
Fratta Polesine	NF	NF			88
Gaiba	NF	NF			88
Gavello	NF	NF			88
Giacciano con Baruchella	NF	NF			88
Guarda Veneta	NF	NF			88
Lendinara	NF	NF			88
Loreo	NF	NF			88
Lusia	NF	NF			88
Melara	NF	NF			88
Occhiobello	NF	NF			88
Papozze	NF	NF			88
Pettorazza Grimani	NF	NF			88
Pincara	NF	NF			88
Polesella	NF	NF			88
Pontecchio Polesine	NF	NF			88
Porto Tolle	NF	NF			88
Porto Viro	NF	NF			88
ROVIGO	NF	NF			88
Rosolina	NF	NF			88
Salara	NF	NF			88
San Bellino	NF	NF			88
San Martino di Venezze	NF	NF			88
Stienta	NF	NF			88
Taglio di Po	NF	NF			88
Trecenta	NF	NF			88
Villadose	NF	NF			88
Villamarzana	NF	NF			88
Villanova Marchesana	NF	NF			88
Villanova del Ghebbo	NF	NF			88

TECNICO – MISURE ACA

MISURE ACA4, ACA13, ACA19 DELLA NUOVA PAC 2023-2027: SCADENZA TERMINI 14 DICEMBRE 2023

Con la DGR n. 1100 del 12 settembre 2023 pubblicata sul Bur n. 122 del 15 settembre 2023 sono stati resi noti i termini dei pagamenti degli impegni per le misure agroambientali. Le seguenti misure sono state presentate all'incontro del 26 ottobre ad Arquà Polesine organizzato da Coldiretti Rovigo. Per tutte le misure ACA è necessario disporre di idonei titoli di conduzione a partire dal 1° gennaio del 1° anno di impegno. Gli impegni hanno durata quinquennale e, nel caso di affitto, è necessario il rinnovo nel quinquennio. È comunque fatta salva la possibilità di subentro. Ecco il riassunto schematizzato per ogni misura.

ACA4 – Apporto di sostanza organica nei suoli

Ambito territoriale:	Solo per le Zone Vulnerabili in Regione Veneto. Escluse Zone Montane.
----------------------	--

Beneficiari	Agricoltori ed Enti Pubblici gestori di aziende agricole;
-------------	---

Condizioni ammissibilità:	La superficie oggetto di impegno deve essere in conduzione almeno dal 1 gennaio 2024;
---------------------------	---

Operazioni ammissibili:	Apporto di Letame Bovino o di separato solido da effluente bovino. No Digestato.
-------------------------	--

Condizioni ammissibilità:	Esclusivamente per superfici investite a seminativo;
	No superfici ricadenti in area di impianti fotovoltaici;
	Superficie minima ammissibile: 1 ettaro;
	Superficie complessiva in Domanda pari almeno al 25% della SAU aziendale investita a seminativo.

Impegni:	Periodo di impegno 5 anni a partire dal 01.01.2024;
	Valido titolo di conduzione per i 5 anni;
	La Superficie richiesta in Domanda il primo anno va mantenuta per i 5 anni. Non è consentito sostituire particelle. PARTICELLE FISSE;
	No Atti di Assenso sulle superfici ad impegno;
	L'apporto del Letame o del separato solido deve coprire almeno il 30% del fabbisogno MAS delle colture seminative impegnate;
	Obbligo di interrimento contestuale alla distribuzione.

Contributo:	150 €/ettaro/anno.
-------------	--------------------

Note: l'intervento non è cumulabile con altre ACA; vige pbbbligo tenuta registro Rec su applicativo regionale anche con superficie inferiore 14,8 ettari.

ACA13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniacca

Azione 13.2 – Adozione tecniche distribuzione effluenti allevamento Differenze con Bando ACA4:

Ambito territoriale:	Solo per le Zone Vulnerabili in Regione Veneto. Comprese Zone Montane;
----------------------	---

Impegni:	Divieto di utilizzo di Fosforo di sintesi chimica su tutte le superfici ad impegno.
	La Superficie richiesta in Domanda il primo anno va mantenuta per i 5 anni. Le particelle ad impegno possono essere sostituite di volta in volta a seconda dell'ordinamento e rotazione colturale. No particelle fisse.

Contributo:	80 €/ettaro/anno.
-------------	-------------------

ACA19 – Riduzione impiego fitofarmaci

Azione 19.1 – Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari

Azione 19.2 – Riduzione impiego fitofarmaci con sostanze attive pericolose

Azione 19.3 – Adozione strategie avanzate di difesa

L'azione 19.1 è la Misura primaria, obbligatoria per partecipare alle azioni 19.2 e/o 19.3. Non è possibile attivare partecipare all'Azione 19.1 senza una o entrambe le altre Azioni. Non è possibile attivare le Azioni 19.2 o 19.3 senza l'Azione 19.1.

Azione 19.1

Ambito territoriale:	Intero Territorio Regionale;
----------------------	------------------------------

Beneficiari	Agricoltori ed Enti Pubblici gestori di aziende agricole;
-------------	---

Condizioni ammissibilità:	La superficie oggetto di impegno deve essere in conduzione almeno dal 1 gennaio 2024;
	Adesione di tutta la SAU di almeno una UTE;

Condizioni ammissibilità:	No superfici ricadenti in area di impianti fotovoltaici;
	Superficie minima ammissibile: 1 ettaro;

Impegni:	Periodo di impegno 5 anni a partire dal 01.01.2024;
	Valido titolo di conduzione per i 5 anni;
	La Superficie richiesta in Domanda il primo anno va mantenuta per i 5 anni. Le particelle ad impegno possono essere sostituite di volta in volta a seconda dell'ordinamento e rotazione colturale. NO PARTICELLE FISSE;
	No Atti di Assenso sulle superfici ad impegno;
	Divieto utilizzo Fanghi.

Impegni specifici 19.1: Riduzione deriva con utilizzo queste macchine/attrezzature	
-	Ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria;
-	Ugelli a specchio per barre irroratrici per colture arboree;
-	Manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica;
-	Sistemi di distribuzione localizzata;
-	Sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
-	Macchine irroratrici a Tunnel;
-	Irroratrici a getti frazionati con orientamento dei diffusori verso la vegetazione;
-	Irroratrici a getti frazionati con sistema di allontanamento;
-	Unità a getto mirato;
-	Sistemi a carica elettrostatica con sistemi di orientamento del getto.

- Possibilità di utilizzo macchine e attrezzature del Terzista
- La riduzione deriva va certificata entro il 30.06.2024 da un Centro taratura autorizzato;
- Entro 6 mesi ed almeno 2 volte nei 5 anni di impegno, va effettuata la taratura da un Centro autorizzato;
- Va compilato il Registro trattamenti Regionale informatizzato.

Contributo Azione 19.1:	Fruttiferi	15 €/ettaro
-------------------------	------------	-------------

	Vite	15 €/ettaro
	Orticole	10 €/ettaro
	Seminativi	10 €/ettaro

Azione 19.2

Partendo dagli obblighi 19.1: adesione con tutta la SAU dell'UTE per almeno un gruppo colturale: arboree, Frutticole/Vite, Erbacee, Orticole.

Non superare il numero massimo annuale di interventi fitosanitari con sostanze attive candidate alla sostituzione, come specificato nella Tabella del Bando.

Limitazione o divieto di impiego di altre sostanze come specificato nelle Tabelle del Bando. Sulle superfici oggetto di impegno 19.2 non può sussistere impegno 19.3.

Contributo Azione 19.2:	Fruttiferi (pomacee - drupacee)	250 €/ettaro
	Fruttiferi (altri fruttiferi)	80 €/ettaro
	Vite	240 €/ettaro
	Orticole	200 €/ettaro
	Seminativi	68 €/ettaro

Azione 19.3

Partendo da obblighi 19.1: adesione con tutta la SAU dell'UTE per una o più colture specifiche:

es. Mais, Bietola, Vite.

Impiegare almeno un metodo di difesa a basso impatto ambientale con specifiche tecniche agronomiche tra quelli indicati nella Tabella del Bando

Sulle superfici oggetto di impegno 19.3 non può sussistere impegno 19.2.

Contributo Azione 19.3:	Sotto impegno 1	140 €/ettaro
	Sotto impegno 2	130 €/ettaro
	Sotto impegno 3	175 €/ettaro
	Sotto impegno 4	120 €/ettaro
	Sotto impegno 5	135 €/ettaro
	Sotto impegno 6	210 €/ettaro
	Sotto impegno 7	95 €/ettaro
	Sotto impegno 8	70 €/ettaro
	Sotto impegno 9	35 €/ettaro
	Sotto impegno 10	50 €/ettaro
	Sotto impegno 11	40 €/ettaro

Gli uffici di zona di Impresa Verde rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

TECNICO - PSA

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA), SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022 PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2023.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha disposto, in continuità con quanto già previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad **euro 19.644.443,25** per le medesime tipologie di **interventi a sostegno della filiera suinicola italiana**. Si segnala, inoltre, che gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, mentre gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. Le Grandi Imprese sono pertanto escluse dal regime di esenzione di cui al Reg (UE) n. 2022/2472 per quanto concerne la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti esclusivamente nell'ambito del regime di *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo alla trasformazione ed alla macellazione. Al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore della filiera suinicola e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023.

Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno in questione le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;
- macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:
 - ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal Regolamento (UE) 2023/1485, riportati nell'Allegato I bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni comunicate con nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;
 - a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;
 - gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma

che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

Per quanto concerne gli allevamenti a ciclo chiuso, occorre precisare che i danni indiretti subiti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di PSA devono tenere conto del blocco produttivo delle scrofe e del mancato accasamento che nel caso di allevamenti a ciclo chiuso prevede un trasferimento interno dal settore di riproduzione a quello di ingrasso, pertanto non certificabile sulla base delle fatture di acquisto.

A tal fine, si comunica che per gli allevamenti a ciclo chiuso, il numero di animali ai fini dell'indennizzo dell'intervento 3 (Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento) è verificabile attraverso il controllo del registro di stalla della Banca Dati Nazionale (BDN), dove è indicata la provenienza "N" (nati in stalla) nel periodo di riferimento stabilito dal Decreto in oggetto.

Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti
- g) Prodotti di salumeria
- h) Tagli di carne suina

Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola stabiliti all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023.

- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
- b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
- e) danni stimati causati dalla riduzione della macellazione;
- f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
- g) danni stimati causati dal mancato export.

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-bis del DM n. 534026 del 29 settembre 2023.

In tal senso, ogni impresa dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare:

- a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell'anno precedente "indenne dalla malattia" nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A bis allegata al Decreto;
- b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi

terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di "regolare esportazione", rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da 6 della suddetta Tabella A bis.

Per quanto riguarda le PMI e le microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A bis al Decreto Ministeriale in oggetto. In tali casi la domanda dovrà contenere un'apposita dichiarazione confermativa al fine di dimostrare il danno subito. L'azienda dovrà inoltre rendere disponibile al controllo la propria contabilità.

Inoltre, per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

Si segnala, altresì, che dai sostegni sopra elencati, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

Si comunica, inoltre, che i sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472, mentre gli aiuti concessi per le PMI e Microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Il Decreto Ministeriale in trattazione dispone, altresì, che gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

Si comunica, ancora, che gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Per quanto riguarda, infine, le imprese di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* nel rispetto delle soglie del Reg. 1407/2013.

Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 della presente Circolare, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal

Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro il 15 febbraio 2024**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore. Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato DM devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **a partire dal 3 giugno 2024**. In alternativa, come stabilito all'articolo 6, del Decreto Ministeriale in oggetto, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche stabilite dal DM stesso, a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

Gli uffici di Impresa Verde Rovigo rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

BENESSERE ANIMALE

BENESSERE ANIMALE: NUOVI STANDARD PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE, ARRIVA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI, TRASPORTATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI

È uscito in Gazzetta ufficiale, il 17 ottobre 2023, il decreto del Ministero della Salute che stabilisce nuovi requisiti per la formazione obbligatoria in materia di sanità animale intitolato "*Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429*".

Il decreto è in vigore dal 18 ottobre ma la sua applicazione parte dal 1° gennaio 2024. La sua implementazione mira a garantire una formazione adeguata e uniforme per tutti gli operatori e i professionisti che lavorano con gli animali.

Nel Decreto è ben stabilito il programma della formazione che prevede i **seguenti contenuti**:

- le principali malattie degli animali: questo include una comprensione delle malattie animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, e il relativo rischio di diffusione;
- oneri ed obblighi: gli operatori e i professionisti degli animali apprendono i loro obblighi, in particolare quelli relativi alla sorveglianza passiva, alla notifica e alla comunicazione;
- principi di biosicurezza: la biosicurezza è fondamentale per prevenire la diffusione delle malattie. La formazione copre questi principi;
- relazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana: questa parte della formazione esamina come questi aspetti sono correlati e interconnessi;
- buone pratiche di allevamento: la formazione si concentra su come gestire gli animali in modo sano ed etico;
- resistenza ai trattamenti farmacologici: questo include la resistenza antimicrobica, un problema crescente che richiede attenzione.

Questa formazione permette di acquisire le **conoscenze adeguate** per esercitare correttamente i compiti che il regolamento (UE) 2016/429 *Animal Health Law* e la normativa nazionale di attuazione gli conferiscono a vantaggio di un'attività efficace e coordinata di sorveglianza e controllo, oltre che di prevenzione, delle malattie animali.

I corsi sono **diversificati** in considerazione della specie o gruppo di specie degli animali detenuti, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione. La formazione prevede una **verifica finale** dell'apprendimento e il rilascio di un **attestato di frequenza**; con una durata minima di **18 ore e tre moduli** sarà così strutturata:

- 1° Modulo - 8 ore - Salute degli animali.
- 2° Modulo - 4 ore - Sistema I&R Identificazione e registrazione.
- 3° Modulo - 6 ore - Biosicurezza, altri aspetti gestionali e flussi informativi.

Note ulteriori: dal 1° gennaio 2024, gli operatori e i trasportatori dovranno completare il primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2026, la partecipazione al primo programma di formazione sarà un requisito per la registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R.